

Nr. 002756/2018 R.G.

Nr. 006882 /2014 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia

Sezione TERZA Penale composta dai Magistrati:	
1. Dott. Patrizia Vincenzina Montuori	Presidente
2. Dott. Francesco Florit	Consigliere
3. Dott. Andrea Battistuzzi	Consigliere
Udita la relazione della causa fatta dal Dott. BATTISTUZZI	

Lette le conclusioni pervenute dal P.G. Dott. Antonio DE

LORENZI e dalle altri parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 23 bis legge 176/2020

con trattazione camerale non partecipata nei confronti di: nato in in data residente e con domicilio dichiarato in **LIBERO** difeso di fiducia dall'avv. Eva Vigato del foro di Padova

N. <u>3743</u> Reg. Sent.	
SENTENZA in data 7/11/2022	
depositata dall'estensore	
depositata in Cancelleria il 06/02/2023	
II Cancelliere L'ADDETTO UPP Dott. Pack PACSARDI	
fatto avviso ex art. 548 Cpp	
Il Cancelliere	
fatta scheda	
Il Cancelliere	
fatta attestazione elettorale	
Il Cancelliere	
trasmesso estratto esecutivo il	
ae a Questura ex art. 160 TULPS Il Cancelliere	
ArtReg. Camp. Pen Il Cancelliere	

PARTE CIVILE:

nato a

assistito dall'avv.

Appellante

Avverso la sentenza n. 2556 del Tribunale COLLEGIALE di PADOVA in data 13/12/2017 che così decideva:

v. gli artt. 533-535 c.p.p.,

gamento delle spese processuali. Pena sospesa.

DICHIARA

responsabile dei reati a lui contestati e, ritenuta la continuazione fra gli stessi, concessa l'attenuante di cui all'art. 609 bis ult. comma c.p., valutata prevalente sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni due di reclusione oltre al pa-

Applica allo stesso le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies, I comma, n. 2 e II comma. V. gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna a risarcire alla parte civile i danni che si liquidano in via equitativa in € 5.000,00, nonché a rifondere all'Erario le spese di costituzione e patrocinio liquidate in complessivi € 2.850,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA. Rigetta la richiesta di provvisoria esecutività.

IMPUTATO

a) delitto continuato di violenza sessuale aggravata p. e p. dagli artt. 81 co. 2, 609 bis e 609 ter co. 5 bis e 609 septies co. 2 nn. 1) e 2) c.p. perché, profittando della sua qualità di direttore sportivo presso la società calcistica con sede in ta e della circostanza della presenza del minore (nato il ') presso i locali spogliatoi del della predetta società quale giocatore, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si avvicinava al predetto e, in cinque occasioni, poneva in essere atti sessuali consistiti nel toccare il minore sul pene. Reato aggravato dall'averlo commesso all'interno di un Centro Sportivo

frequentato dalla parte offesa, da considerare luogo di formazione e precedibile d'ufficio in ragione della minore età della parte offesa e del fatto di essere stato commesso da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di educazione sportiva e di vigilanza.

In in epoca ricompresa tra il 2012 nei primi mesi del 2014

b) delitto violenza sessuale aggravata p. e p. dagli artt. 81 co. 2, 609 bis e 609 ter co. 5 bis e 609 septies co. 2 nn. 1) e 2) c.p. perché, profittando della qualità e circostanze di luogo descritte al capo che precede, poneva in essere atti sessuali ai danni del minore (nato il) in particolare presso gli spogliatoi del Centro Sportivo della società si avvicinava al predetto dentro la doccia e lo toccava nella zona genitale. Reato aggravato dall'averlo commesso all'interno di un Centro Sportivo frequentato dalla parte offesa, da considerare luogo di formazione e precedibile d'ufficio in ragione della minore età della parte offesa e del fatto di essere stato commesso da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di educazione sportiva e di vigilanza.

Conclusioni delle parti:

il Procuratore Generale: confermarsi la sentenza impugnata.

la difesa dell'imputato: in via principale: assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, con conseguente annullamento della sentenza.

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza n. 2556/2017, pronunciata a seguito di giudizio ordinario, in data 13.12.2017 dal Tribunale di Padova, è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 609 bis, 609 ter comma 5 bis e 609 septies comma 2, nn 1 e 2 c.p. − commessi in tra il 2012 ed i primi mesi del 2014 − e condannato alla pena di anni 2 di reclusione (oltre alle pene accessorie di legge); con condanna dell'imputato alla rifusione dei danni arrecati alla parte civile nella misura di € 5.000, oltre spese di costituzione e patrocinio.

Il Tribunale giungeva all'affermazione di colpevolezza dell'imputato valorizzando principalmente le dichiarazioni rese dalle persone offese

e , nonché del teste di p.g... : in particolare il (del quale, sul consenso delle parti, venivano acquisite pure le s.i.t. rese in data con l'assistenza della psicologa) — che all'epoca dell'audizione si trovava in una comunità protetta in ragione della difficile situazione familiare — riferiva in sede di audizione protetta di aver iniziato a giocare a calcio per la società nella stagione 2012-2013 e di aver allora incontrato un uomo (che riconosceva nell'odierno imputato) il quale era solito entrare negli spogliatoi dopo la conclusione degli allenamenti per sollecitare i ragazzi a liberare rapidamente gli spazi (per poter poi dar luogo alla pulizia dei locali in vista degli allenamenti successivi). Il ragazzo ha poi descritto gli atteggiamenti sessuali invasivi



gli si era dell'imputati sostenendo che in una prima occasione il avvicinato mentre ancora si trovava in accappatoio e, dopo aver iniziato a parlargli, spiegava anche che l'imputato teneva il lo aveva toccato nelle parti intime; il medesimo comportamento pure nei confronti di altri ragazzi, senza però che nessuno si fosse mai scomposto per tali gesti.; tanto che nei giorni in cui il era presente qualcuno dei giovani calciatori era solito proferire frasi come "ah oggi non c'è ". II proseguiva ricordando di essere stato toccato con le medesime modalità in cinque occasioni, precisando che in un paio di occasioni lui e l'uomo erano da soli (in una occasione l'uomo lo aveva anche condotto in una sorta di ripostiglio prima di toccarlo con la mano dicendogli "tu devi cominciare a giocare con la testa non con questo" (egli non reagiva temendo che ciò avrebbe fatto infuriare l'uomo e lo avrebbero cacciato dalla società). Il precisava quindi di aver lasciato il proprio a causa di quanto accaduto e indicava, quali altri ragazzi che presumeva fossero stati avvicinati dal con le stesse modalità, i nomi di

e . In sede di controesame dibattimentale, il ribadiva di essere stato toccato dall'odierno imputato in almeno tre occasioni; ed aggiungeva di aver visto l'odierno imputato agire nello stesso modo nei confronti di

Venivano quindi valorizzate le dichiarazioni del teste il quale, oltre a confermare di aver anch'egli subito in un'occasione un abuso dall'odierno imputato, spiegava che anche lo ed il avevano riferito di episodi simili ai quali erano comunque abituati in quanto l'imputato, allora direttore sportivo della società "lo faceva sempre".

I testi negavano di essere mai stati oggetto di episodi di abuso ed affermavano di non aver mai sentito parlare di episodi simili.

Venivano inoltre sentiti i testi 1 – che aveva provveduto all'audizione del 1 presso il Centro e , rispettivamente presidente e vicepresidente della società calcistica



Il Tribunale, dopo aver motivato in ordine alle ragioni che lo inducevano a ritenere pienamente attendibile la dichiarazione resa dal , riteneva sussistenti i presupposti per la concessione all'imputato dell'attenuante speciale dei cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p., lo condannava alla pena suindicata.

I MOTIVI DI APPELLO

1) Mancata assoluzione dell'imputata. Errata valutazione delle fonti di prova; violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., articolo 546 c-p-p- lettera e) e art. 507 c.p.p.; insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; travisamento delle emergenze processuali.

Lamenta in primo luogo l'appellante la circostanza che il Tribunale abbia effettuato una valutazione superficiale delle modalità con le quali è stata condotta, in data 10.06.2014, l'audizione protetta del , poi acquisita sul consenso delle parti.

In particolare la psicologa incaricata, dr.ssa , avrebbe condotto l'audizione in violazione dei protocolli standardizzati a tal fine previsti, omettendo di effettuare l'avviso preliminare (circa la necessità di dire la verità) effettuando domande suggestive e portando avanti l'audizione insistentemente pur senza la collaborazione del ragazzo.

Nel sostenere la carenza di prova in ordine ai fatti materiali dei reati contestati la difesa si richiama al contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, rilevando come il - direttore sportivo della prima squadra e non della società

tra il 2012 ed il 2014 – avesse un ruolo di notevole importanza, decidendo chi tra gli juniores avrebbe dovuto giocare in prima squadra; ruolo che perciò lo esponeva ad essere oggetto di gelosie ed astio da parte dei ragazzi scartati. E la difesa richiama in particolare le dichiarazioni rese dal teste che ha negato di aver mai assistito a comportamenti anomali, aggiungendo che tutti gli juniores andavano d'accordo con l'odierno imputato.



Ancora la difesa sostiene che il abbia giocato in realtà solo per quattro mesi nella categoria "Allievi", tanto che né il né il lo conoscevano; mentre il riferisce di aver parlato con il medesimo una volta soltanto.

Contesta poi la difesa la valutazione svolta dal Tribunale in ordine al significato delle dichiarazioni rese dai testi della difesa, laddove a fronte della negazione circa la sussistenza di condotte sessualmente orientate, il Giudice di prime cure sostiene che ciò costituisca conferma della "normalità delle medesime".

Da ultimo l'appellante contesta le dichiarazioni rese dal i, osservando come lo stesso, in sede di controesame, abbia smentito quanto affermato in audizione protetta, affermando di non aver mai visto il o toccare nelle parti intime gli altri compagni e riferendo che "ogni tanto faceva un movimento verso la parte intima e poi lo ritraeva subito"; tali affermazioni valutate congiuntamente a quanto dichiarato dai testi e — che negano comportamenti anomali dell'imputato — imporrebbero pertanto di ritenere del tutto privo di prova l'assunto accusatorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve ritenersi fondato.

A prescindere dalle relative modalità di escussione (in effetti caratterizzata da taluni elementi di suggestività che il Tribunale qualifica come meri "incoraggiamenti" necessari a superare il disagio in cui si trovava il teste al momento dell'escussione protetta), va in primo luogo sottolineato come già in relazione alla deposizione del si pongano, sul piano della valutazione in ordine all'attendibilità intrinseca, taluni elementi di perplessità: non può infatti non rilevarsi come, nel corso del colloquio con la psicologa, dopo l'esposizione dei fatti (per la dettagliata descrizione dei quali si rimanda a quanto riportato dal Giudice di primo grado) la persona offesa, a fronte della domanda se sentisse di aver fatto la cosa



giusta nel denunciare l'accaduto, rispondeva negativamente con un breve cenno della testa; da qual momento la prosecuzione dell'audizio si trasforma quaisi in un monologo del perito, posto che, a fronte delle domande di quest'ultimo, il non risponde e rimane in silenzio (limitandosi in pochissime occasioni ad un breve cenno con la testa (si veda il verbale di sommarie informazioni del minore in atti con particolare riguardo alle pagg. da 19 a pag. 27), salvo poi proseguire con il riconoscimento fotografico dell'imputato e l'indicazione dei compagni di squadra che sarebbero stati vittima o testimoni di analoghi episodi.

Ma a prescindere da tali aspetti (che, pur potendo essere semplicemente espressione del disagio della persona offesa nel rievocare i fatti in questione, avrebbero comunque richiesto un qualche approfondimento al fine di scongiurare l'ipotesi che fossero manifestazione di una qualche esitazione legata alla genuinità di quanto raccontato), ciò che appare essere stato eccessivamente svalutato dal Tribunale è l'obiettivo contrasto esistente tra le dichiarazioni dello stesso e quelle rese dai compagni di squadra; contrasti che assumono rilievo in quanto afferenti aspetti obiettivamente assai rilevanti della ricostruzione resa dalla persona offesa.

Il , infatti, nel descrivere l'abuso subito dal (che lo avrebbe toccato nelle parti intime mentre si trovava in spogliatoio con ancora indosso l'accappatoio), precisava che l'imputato era solito tenere gli stessi comportamenti anche con altri ragazzi, aggiungendo soltanto che nessuno di essi si era mai scomposto per tali gesti. Citava al riguardo, quali compagni di squadra che riteneva essere stati avvicinati dall'imputato con analoghe modalità, i nomi di

di aver personalmente visto che in un'occasione proprio lo era stato vittima di analoghi toccamenti. In sede di controesame dibattimentale il affermava di ricordare di essere stato fatto oggetto di toccamenti in almeno tre occasioni. Lo stesso aveva inoltre riferito esser risaputo nell'ambiente, tra i giovani calciatori, che il era aduso a tali comportamenti, tanto che, allorché il



medesimo non era presente, alcuni dei giovani calciatori proferivano la frase "ah oggi non c'è ".

L'altra persona offesa rende invero una deposizione non priva di contraddizioni, atteso che inizialmente dichiara non solo di aver subito in un'occasione dal o toccamenti nelle parti intime; ma anche di aver saputo da altri ragazzi che l'imputato teneva analoghi comportamenti nei loro confronti (citando quali soggetti che gli avevano reso tali confidenze il e lo l) e di aver in alcuni casi assistito personalmente a tali fatti; successivamente, in sede di controesame, a fronte delle contestazioni del difensore (che gli ricordava come avesse precedentemente dichiarato di non aver mai assistito a palpeggiamenti), il

ridimensiona le proprie affermazioni sostenendo di aver solo avuto modo di vedere che in talune occasioni l'imputato allungava le mani per poi ritirarle repentinamente senza toccare nessuno. Lo stesso infine nega di aver mai sentito il soprannome

Orbene, i testi sentiti con finalità di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese dalle persone offese hanno di fatto smentito la versione resa dalle stesse; tanto lo , quanto il ed il negavano sia di aver mai subito comportamenti simili a quelli di cui all'imputazione, sia di esserne mai stati a conoscenza; tutti negavano infine di aver mai utilizzato o anche solo sentito il soprannome

Orbene, il Tribunale si limita ad affermare l'attendibilità del — richiamandosi alla precisione ed assenza di contraddizioni nella versione ed all'assenza di ragioni che ne giustificherebbero un atteggiamento calunnioso -, mentre non esprime alcuna valutazione in ordine alle dichiarazioni rese dal Con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi e, il Tribunale sostiene che le stesse non possano porre in dubbio la veridicità di quanto affermato dal , costituendo anzi una conferma dell'ambiente descritto dalla persona offesa; un ambiente nel quale condotte assai gravi venivano ritenute



ordinarie o sottovalutate dalle persone offese nonostante l'inequivoco connotato sessuale che le contraddistingueva.

Sul punto ritiene questa Corte che le dichiarazioni, tra loro convergenti, dei testi meritino un'attenta valutazione posto che non si tratta soltanto di rilevare l'assenza di riscontri rispetto alla ricostruzione delle persone), ma, più radicalmente, di versioni nettamente offese (soprattutto del contrastanti su punti assai rilevanti della versione resa dal e dal Ī tre testimoni non solo negano di aver mai subito attenzioni di natura sessuale da (smentendo così le affermazioni del ; mentre la parte del in dibattimento risulta assai più sfumata, versione resa sul punto dal facendo lo stesso infine riferimento a condotte - l'allungare le mani per poi ritirarle repentinamente senza toccare nessuno - che possono essere compatibili con atteggiamenti scherzosi e tali pertanto da non rimanere impressi nella memoria dei giovani), ma più radicalmente affermano di non aver mai neppure sentito parlare di atteggiamenti di tal fatta. E tutti negano altrettanto radicalmente che nel contesto dello spogliatoio si fosse mai pronunciato il nomignolo (sul punto, per vero, pure il nega di ricordare alcunché).

Orbene è evidente come si tratti di circostanze di assoluto rilievo che, nell'ottica della ricostruzione resa dalle persone offese, erano destinate ad accreditare le figura di un soggetto assolutamente aduso a condotte di tal fatta; e la circostanza è assai significativa posto che, avvenendo i presunti abusi all'interno dello spogliatoio, alla presenza di altri calciatori (così dice lo stesso che solo in un'occasione ricorda di essere stato condotto in disparte), laddove gli stessi non fossero conosciuti ed in qualche modo subiti od accettati dagli altri ragazzi, fortissimo sarebbe stato il rischio per l'imputato di essere visto e denunciato da potenziali testimoni.

In questo senso assume pertanto indubbio rilievo la spiegazione che il Tribunale fornisce a tali contraddizioni, ritenendo che si tratti in realtà della prova del contesto di passiva accettazione e sottovalutazione nel quale l'imputato poteva perpetrare le proprie condotte. Si tratta di un'interpretazione che, in effetti, potrebbe avere una



verosimiglianza ed essere pertanto sostenibile, laddove però fosse sorretta da ulteriori elementi di conforto (attinenti, ad esempio, la scarsa maturità dei giovani ragazzi, la presenza di una sorta di timore reverenziale nei confronti di un soggetto visto come autorità all'interno della società calcistica, ovvero ad altri elementi concreti di volta in volta individuabili e supportabili sulla base delle risultanze istruttorie). In caso contrario si correrebbe il rischio di "leggere" le dichiarazioni dei potenziali testimoni univocamente in senso accusatorio (come riscontro ove confermino i dati fattuali espressi dalla persona offesa; come dimostrazione del contesto di sottovalutazione o di passiva accettazione nel caso in cui invece ne neghino la sussistenza).

In realtà, ad avviso di questa Corte, non emergono elementi che consentano di accreditare le tesi secondo la quale il ed il abbiano , lo sottovalutato o passivamente accettato – quasi come fossero condotte ordinariamente accettabili - atteggiamenti intrusivi della propria od altrui libertà sessuale; sul punto, da un lato, dall'audizione dibattimentale dei medesimi non emerge alcun elemento che induca a ritenerli come soggetti in condizioni di fragilità; dall'altro e soprattutto, allorché gli stessi sono stati sentiti innanzi al Giudice di primo grado erano ragazzi ormai ventenni, del tutto maturi; sì da doversi escludere che gli stessi, a fronte di precise domande sul punto loro rivolte, non fossero in grado di focalizzare la natura abusante di eventuali condotte di cui erano stati vittime o testimoni. Sicché non è possibile sfuggire all'alternativa tra una genuina affermazione in ordine all'assenza di condotte di quel tipo, ed una deposizione, al contrario, sul punto reticente (e ciò anche con riguardo al soprannome del tutto evocativo con il quale sarebbe stato chiamato l'imputato; soprannome che peraltro né nè rispettivamente presidente e vicepresidente della società calcistica in oggetto, hanno dichiarato di aver mai sentito proferire da alcuno).

Nonostante da tale ultimo punto di vista debba osservarsi come i tre giovani, al momento della loro deposizione non avessero più alcun legame con la società



(sì da eliminare il rischio di versioni determinate da calcistica condizionamenti legati all'ambiente in cui gli stessi eventualmente ancora svolgessero l'attività sportiva), questa Corte non ritiene certo di poter escludere con certezza che il contegno negatorio tenuto dai testi possa essere legato al rifiuto di ammettere un vissuto che provochi eventualmente disagio o vergogna (per l'accettazione passiva di condotte abusive subite o cui avevano semplicemente assistito); ma ove tale conclusione non sia supportata da elementi concreti a sostegno, ciò che indiscutibilmente rimane è un dubbio ragionevole in ordine alla realtà dell'effettiva perpetrazione delle condotte medesime; tanto più ove si consideri il carattere assai anomalo della ricostruzione resa dal (che per lunghi tratti sembra essere trascinato nella propria dichiarazione: sono numerose, non risponde e rimane in silenzio rispetto come detto, le pagine nella quali il alle domande della psicologa) e la connotazione quanto meno ondivaga della (che prima afferma che condotte analoghe a quelle da lui propalazione del subite sono state patite anche dai compagni di squadra e poi, a fronte della contestazione della difesa, ridimensiona nettamente il significato di quanto riferito riconducendolo a repentini allungamenti di mani senza mai giungere al contatto fisico).

In questo contesto – senza voler approfondire la possibile ragione di eventuali condotte calunniatorie (i testi hanno fatto riferimento ad un certo potere in capo al di consentire ai ragazzi di aggregarsi alla prima squadra; circostanza che poteva indurre degli screzi con coloro che non fossero eventuali beneficiati da tale interessamento) sulle quali non sono invero emersi riscontri di alcun tipo – ciò che permane è un dubbio più che ragionevole in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti denunciati; dubbio che collide con il parametro di assoluta certezza richiesto dall'art. 533 c.p.p. per pervenire ad una pronuncia di condanna ed impone pertanto di addivenire, in riforma della sentenza impugnata, ad una pronuncia assolutoria per insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla sussistenza dei fatti contestati.



Ne consegue, inevitabilmente, la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado in relazione alla parte civile

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

In riforma della sentenza emessa in data 13.12.2017 dal Tribunale di Padova, appellata da , assolve l'imputato dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste.

Termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Venezia 07 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Dr Andrea Battistuzzi

Il Presidente

Dr.ssa Patrizia Vincenzina Montuori

L'ADDETTO UPP Dott. Page NACCARD